



I.P.S.S.A.R.

Istituto Professionale Statale dei Servizi
Alberghieri e della Ristorazione

66047 Villa S. Maria (CH)

DISTRETTO SCOLASTICO N. 10 Tel (0872)944422

REGOLAMENTO del CONVITTO

annesso

all'I.P.S.S.A.R. di VILLA S. MARIA

“G. MARCHITELLI”

Approvato dal Collegio del Personale Educativo in data 17/09/2003

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/09/2003

Integrato e modificato dal Collegio Educativo in data 30/06/2005

Integrato e modificato dal Consiglio di Istituto in data 29/08/2005

Integrato e modificato dal Consiglio di Istituto in data 19/10/2009

Integrato e modificato dal Consiglio di Istituto in data 28/01/2014

Integrato e modificato dal Consiglio di Istituto in data 27/01/2015

Integrato e modificato dal Consiglio di Istituto in data 05/02/2018

Integrato e modificato dal Collegio Educativo in data 13/06/2022

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18/07/2022

Assunto agli atti della Scuola con prot. N. _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. RAGO NICANDRO

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 *(Principi)*

I principi cui si ispira il presente Regolamento sono quelli della normativa vigente nella scuola e sono intesi ad una organizzazione partecipativa delle componenti Convitto - Scuola - Famiglia che interagiscono ai fini della formazione ed educazione dell'Alunno-Convittore.

Articolo 2 *(Posti disponibili)*

Le strutture convittuali sono due: una maschile ed una femminile e sono dislocate in due ubicazioni differenti. Sono parte integrante della Scuola e, attraverso il personale educativo, completano la formazione degli alunni offrendo opportunità di apprendimento e di socializzazione.

Il Convitto Maschile dispone di n° 154 posti, mentre il Convitto Femminile di n° 96 posti.

E' in funzione presso l'Istituto il Semiconvitto, che prevede le seguenti attività: mensa, riposo, ora studio.

Articolo 3 *(Ammissione al convitto)*

1. I convittori o le convittrici, che da qui e nel seguito chiameremo semplicemente convittori, sono ammessi in Convitto secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
2. Possono presentare domanda di ammissione al Convitto gli alunni che siano in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti per l'A.S. di riferimento all'I.P.S.S.A.R. di Villa Santa Maria; siano in regola con il pagamento della retta convittuale relativa all'A.S. precedente; non siano esclusi dalla graduatoria con provvedimento del Dirigente Scolastico o del Consiglio d'Istituto per comportamento incompatibile con la vita del convitto; non abbiano compiuto 20 anni all'inizio dell'anno scolastico di riferimento (1° settembre).
3. Coloro che presentano la domanda oltre i termini stabiliti, saranno collocati in una seconda graduatoria, a cui si attingerà solo in caso di esaurimento della prima graduatoria.
4. All'atto dell'iscrizione al Convitto, i genitori, i tutori, i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e gli esercenti la potestà genitoriale, sono tenuti obbligatoriamente, come requisito d'accesso, a presentare un certificato del medico di base, o struttura ASL, che attesti l'idoneità alla vita convittuale ed eventuale verbale di accertamento della commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92 e/o commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile.
5. All'atto dell'ammissione in convitto la famiglia e tenuta obbligatoriamente a comunicare eventuali allergie o intolleranze a farmaci, a cibi o ad altro ed a presentare la relativa

- scheda sanitaria, da redigere a cura del medico curante, tramite l'apposita modulistica che potrà essere scaricata dal sito della scuola, l'inosservanza di tale adempimento comporterà l'esclusione del richiedente dalla graduatoria di ammissione al convitto.
6. La domanda per l'ammissione al convitto deve essere presentata al Dirigente Scolastico di questo Istituto entro la data che sarà stabilita con delibera del Consiglio d'Istituto e pubblicata all'albo telematico del sito internet della scuola.
 7. Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, formula una Graduatoria provvisoria che viene pubblicata all'Albo della scuola e sul sito telematico entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. I primi in graduatoria saranno ammessi in numero pari ai posti disponibili. E' possibile presentare istanza di revisione, da parte degli interessati, entro dieci giorni dalla pubblicazione. L'istanza di revisione, in carta semplice indirizzato al Dirigente Scolastico, può essere presentata a mano direttamente presso la segreteria della scuola o spedita per lettera raccomandata a.r. o anche recapitata per le vie brevi tramite PEC o telefax.
 8. Dopo l'esame delle eventuali istanze di revisione o in assenza di esse, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, entro il 15 luglio.
 9. Tutti i convittori iscritti alle prime classi, in età o in perfetto curriculum scolastico, avranno la precedenza in graduatoria sui convittori delle classi 2-3-4 e 5, anche qualora la domanda di iscrizione dovesse pervenire fuori termine, e comunque non oltre il 10 luglio.
 10. Le eventuali rinunce al Convitto dovranno pervenire presso la Segreteria della Scuola tempestivamente e per iscritto. Saranno rimborsate le quote già versate per un importo proporzionale al periodo trascorso in convitto e solo se il posto sarà occupato da nuovo convittore. Per nessun motivo si darà luogo al rimborso delle quote versate nel caso in cui il posto in convitto dovesse rimanere vacante.

Articolo 4

(Accesso ai diversamente abili)

Il Convitto non dispone di personale specializzato a supporto di alunni disabili (docenti/educatori di sostegno, personale specializzato della ASL, Comune e/o Regione, o appartenente ad organizzazioni di volontariato e comunque tali da assicurare una presenza continua e costante nelle ore pomeridiane e notturne), idoneo a supportare e gestire la presenza di persone diversamente abili con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione e con minorazioni che comportino ridotta autonomia personale, necessitando di interventi assistenziali continuativi e globali nella sfera individuale e/o in quella relazionale.

Il Convitto non è dotato delle misure impiantistiche ed edilizie previste dalla Legge 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

Sino a quando il Convitto non sarà dotato del suddetto personale e provvisto delle relative misure di cui alla L. 81/08, a maggior tutela del minore, **non** potranno essere ammessi alunni portatori di handicap con autonomia personale limitata e che presuppongano un'assistenza continuativa, individualizzata e competente nel corso delle 24 ore.

Articolo 5
(La retta e la cauzione)

1. Per la frequenza del Convitto e le modalità di pagamento, sono stabilite annualmente, con apposita delibera, dal Consiglio d'Istituto.
2. Il mancato pagamento della rata entro 30 giorni dal termine fissato per la scadenza, comporta l'immediata espulsione dal Convitto.
3. All'atto del pagamento della prima rata della retta convittuale, i Convittori sono tenuti a versare, con bollettino postale che sarà fornito dall'Istituto, la somma di euro 80,00, a titolo di cauzione per eventuali danni materiali al patrimonio convittuale. Il mancato versamento della cauzione comporterà l'esclusione dalla graduatoria. Nel caso in cui si identifichi l'autore di eventuali danni, la relativa spesa si preleverà dalla cauzione del responsabile; nel caso di impossibilità a identificare l'autore, la relativa spesa si preleverà dalla somma versata da tutti i componenti la camera, del piano di riferimento o di tutti i convittori, in relazione all'ubicazione del danno. Al termine della frequenza in Convitto, l'eventuale somma residua non spesa di ciascuno (ossia la somma versata a titolo di cauzione all'inizio dell'anno meno le eventuali somme prelevate sia per danni arrecati personalmente e sia per danni dei quali non sia stato possibile identificare l'autore) verrà restituita.
4. La somma versata a titolo di cauzione non è, in nessun caso, produttiva di interessi e, nel caso in cui venisse utilizzata, sarà richiesta dalla scuola l'integrazione della stessa; la mancata integrazione della cauzione entro 15 giorni dalla richiesta, comporterà la sospensione della frequenza del Convitto sino all'avvenuto pagamento.
11. Sarà cura della scuola comunicare alla famiglia il prelievo da effettuare sulla cauzione ed i genitori, i tutori, i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e gli esercenti la potestà genitoriale, potranno far conoscere le proprie osservazioni con memoria scritta da comunicarsi entro 10 giorni dalla notificazione del provvedimento di prelievo della somma, presentata a mano direttamente presso la segreteria della scuola o spedita per lettera raccomandata a.r. o anche recapitata per le vie brevi tramite PEC o telefax. Entro i successivi 10 giorni il Dirigente Scolastico deciderà definitivamente sul prelievo da effettuare.

Articolo 6
(Dotazione, assegnazione camere)

1. All'atto dell'ingresso in Convitto, ai convittori verrà assegnato un posto in una stanza, precedentemente individuata dagli educatori sulla base di criteri riferiti all'età e classe scolastica e, solo residualmente, tenendo conto di eventuali richieste dei genitori e dei convittori stessi, se debitamente motivate. In ogni momento, qualora si verificano motivi di incompatibilità o, comunque, di necessità da qualsivoglia motivo determinato, a discrezione del coordinatore del Convitto, sentiti gli altri educatori, operare spostamenti di camera anche immediati e senza alcun preavviso.
2. Il Convitto fornisce ai convittori 3 pasti (colazione, pranzo e cena), un posto letto dotato della sola rete ed un armadio. Sono a carico dei convittori materasso, lenzuola, coperte, cuscino e tutti gli oggetti personali necessari ad una decorosa permanenza.
3. Il materasso e il cuscino ignifughi devono rispondere alla classe di fuoco 1IM, in relazione al DM 09/04/94. I genitori devono fornire la relativa certificazione comprovante, il primo giorno di ingresso in Convitto.
4. Ogni convittore è responsabile delle suppellettili che usa; qualora sia accertato che eventuali danni siano stati prodotti volontariamente, verranno adottati i

provvedimenti pecuniari e disciplinari opportuni nei confronti del responsabile, che sarà allontanato dal Convitto fino a quando il danno non sarà risarcito; se il responsabile non viene individuato, i danni saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera in cui il danno si è verificato.

5. La scuola fornisce il servizio mensa, il rinnovo degli arredi, le attrezzature ricreative ed educative. L'Amministrazione provinciale fornisce la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, con impianti annessi, nonché tutte le utenze.
6. E' vietato, in ragione delle normative sulla sicurezza ed antinfortunistiche, inserire nella camera mobili e suppellettili da parte delle famiglie. Eventuali richieste, per esigenze specifiche individuali, andranno rivolte per iscritto al Dirigente Scolastico, il quale, se del caso, provvederà ad autorizzarle.
7. A fine anno scolastico, i genitori sono tenuti a ritirare gli effetti personali e, in caso di necessità, è possibile lasciare il materasso debitamente coperto con cellophane e scotch, a carico del richiedente, e apporvi il nome. E' da precisare che si dovrà firmare una dichiarazione nella quale si esula la scuola/il Convitto da eventuali danni o furti, anche previsione di manutenzioni.

Articolo 7 (Atto d'assenso)

I genitori, i tutori, i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e gli esercenti la potestà genitoriale, sono tenuti, il primo giorno di ingresso in Convitto, a prendere visione del regolamento e a sottoscrivere il relativo atto d'assenso. Anche i convittori maggiorenni avranno l'obbligo di prendere visione del regolamento.

Articolo 8 (Orari)

1. Il convitto è in funzione dalle ore 8,00 del Lunedì, fino al termine delle lezioni settimanali. Nel caso di festività infrasettimanale il Convitto rimane chiuso anche dal termine delle lezioni del giorno prefestivo alle ore 8,00 del giorno postfestivo, salvo che per particolari giornate festive, per le quali il Dirigente scolastico deciderà di volta in volta, sentiti i propri Collaboratori per il Personale Educativo.
2. I convittori, nel giorno di venerdì o prefestivo, sono considerati non più presenti in convitto nel momento in cui entrano a scuola e il ritorno a casa avverrà senza ulteriore rientro in convitto, salvo che per l'eventuale prelievo dei bagagli ma in tal caso sotto la propria responsabilità e senza alcuna vigilanza.
3. Il convittore deve rispettare gli orari che regolano i momenti della vita convittuale; essi sono così stabiliti, salvo eventuali variazioni che si rendano necessarie, previa autorizzazione del Dirigente scolastico:
 - o Sveglia: ore 7,00;
 - o Colazione: dalle ore 7.30 alle ore 08.00 maschile, e 07.55 alle 08.15 femminile
 - o Pranzo: termine lezioni del giorno
 - o Studio pomeridiano 16.15/17,30-femminile 16.00/17.15
 - o Attività integrative e di laboratorio
 - o Uscita pomeridiana: dalle ore 18.00 alle 19.15 -appello in squadra
 - o Cena: ore 19,30 femminile 19,40 maschile
 - o Attività educative: ore 20.30
 - o Dormizione: ore 22.30

Articolo 9
(Gestione delle uscite)

1. Le uscite sia definitive per ritorno a casa dal convitto, che temporanee, presuppongono che i convittori siano prelevati da uno dei genitori, *tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184* ed esercenti la potestà genitoriale o che vi sia richiesta/autorizzazione scritta da parte dei medesimi inviata esclusivamente via email ai seguenti indirizzi, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento con firma del richiedente. Il genitore affidatario, in caso di separazione o divorzio, è tenuto ad informare l'altro genitore.

Convitto femminile:

convittofemminilecomunicazioni@istitutoalberghierovillasantamaria.it

Convitto maschile:

convittomaschilecomunicazioni@istitutoalberghierovillasantamaria.it

2. L'email deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno precedente.
3. L'uscita può avvenire solo dopo autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa preautorizzazione dell'educatore in servizio.
4. L'uscita anticipata viene debitamente annotata sugli appositi registri.
5. Il coordinatore/educatore può revocare l'uscita autorizzata dai genitori qualora lo ritenesse necessario e/o a seguito di sanzione disciplinare impartita.
6. L'uscita temporanea è autorizzata dopo le 17,30, con rientro entro le ore 22,00 e può essere negata a causa di sanzioni disciplinari irrogate dagli educatori.
7. I Convittori maggiorenni sono tenuti a rispettare le regole di organizzazione e convivenza del Convitto, indipendentemente dalla loro maggiore età. L'allontanamento arbitrario e non autorizzato, comporterà automaticamente la relativa sanzione con possibilità di espulsione dal Convitto, inevitabile nel caso di recidiva. Maggiorenni e minorenni fanno, infatti, riferimento ad un unico status, che è quello di convittore. E' consentito un solo fax settimanale, definitivo o temporaneo, salvo casi eccezionali dovutamente documentati.
8. Qualsiasi attività sportiva al di fuori di quelle promosse dall'istituzione educativa (piscina, palestra, ecc. ecc.) è consentita nell'ordine di un massimo di 2 giorni settimanali e sempre con autorizzazione genitoriale tramite richiesta permanente, con la determinazione del giorno di svolgimento delle attività, per un massimo di 2 ore, dopo l'ora studio (salvo esigenze particolari dovutamente documentate)
9. I rientri anomali e/o oltre gli orari previsti o indicati sulla richiesta di autorizzazione all'uscita, saranno comunicati tempestivamente a uno dei genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed esercenti la potestà genitoriale e comporteranno sanzione disciplinare.
10. Discrezionalmente il Dirigente Scolastico e i coordinatori dei Convitti, potranno decidere la revoca delle autorizzazioni di uscita temporanea, definitiva e per attività sportive, in relazione alle sanzioni disciplinari in corso nei confronti dei convittori interessati o qualora ravvisassero particolari condizioni di criticità e precaria sicurezza, dovute a fatti imprevisti e contingenti, nello specifico, dal 15 maggio dell'anno in corso saranno sospese tutte le uscite tramite mail o pec, salvo casi urgenti dovutamente documentati.
11. I convittori sono affidati al Convitto dal termine delle lezioni giornaliere fino all'inizio di quelle del giorno successivo.

12. I convittori possono essere prelevati da uno dei genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed esercenti la potestà genitoriale; potranno altresì essere prelevati da altra persona maggiorenne, compreso il genitore non affidatario, solo se munita di delega scritta e copia di documento di identità del genitore.
13. E' prevista la passeggiata serale per le classi quinte e i maggiorenni dalle 20,30 alle 22,00 previa autorizzazione dei genitori. Resta inteso che, in caso di sanzione disciplinare, l'uscita può essere sospesa.

Articolo 10 *(Uscita pomeridiana)*

1. I convittori usufruiranno di uscita pomeridiana senza accompagnatori solo se richiesto espressamente dai genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed esercenti la potestà genitoriale, i quali potranno richiedere ed autorizzare la libera uscita del figlio/a dalle ore 17,45 – 19,00, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni e qualsiasi responsabilità.
Durante l'uscita libera in parola, i convittori sono tenuti a tenere il cellulare acceso, affinché sia possibile contattarli in ogni momento.
Il convittore è tenuto a ripresentarsi in Convitto all'orario prestabilito, in caso contrario si applicheranno le sanzioni disciplinari, la cui entità è stabilita dall'educatore responsabile.
Gli Educatori, in qualsiasi momento, in relazione a comportamenti contrari al presente regolamento, nonché alle normali regole di convivenza della comunità educante, potranno revocare l'uscita pomeridiana ai convittori interessati.
2. Il ragazzo che non si è recato alle lezioni perché malato oppure sia stato autorizzato a rientrare in convitto durante le lezioni per motivi di salute, non può usufruire della libera uscita né frequentare le attività pomeridiane e serali proposte ed in cui è impegnato.
3. I movimenti di uscita e rientro saranno annotati su apposito registro.
4. Durante l'uscita è fatto divieto assoluto di utilizzare mezzi di trasporto privato, proprio o altrui.

Articolo 11 *(Rientro in Convitto)*

1. I convittori sono tenuti a rientrare in convitto o a scuola il giorno seguente al giorno festivo o al giorno di sospensione delle lezioni entro le ore 8.30 e a comunicare la loro presenza, salvo ritardi dovutamente giustificati. Essi possono comunque essere riammessi in convitto, al rientro da casa, con avviso ai genitori.
2. I convittori, solo dopo il rientro a scuola o in convitto nel giorno postfestivo riassumono lo stato di convittore, con tutti i doveri connessi a tale stato. L'Educatore procederà alla successiva verifica delle presenze, presso la Scuola.
3. I Genitori devono giustificare, anche telefonicamente, l'assenza del figlio e/o l'eventuale posticipo del rientro specificando l'orario di ingresso al convitto.
4. L'Educatore può verificare l'assenza del convittore contattando telefonicamente la famiglia.

Articolo 12
(Organizzazione convittori)

1. I convittori sono organizzati in squadre il più possibile omogenee con la classe di appartenenza ed ogni squadra di convittori affidata ad un Educatore responsabile della squadra in ogni momento della vita convittuale ed in tutte le attività svolte sia all'interno che all'esterno del convitto.
2. In caso di assenze del personale educativo e/o di esigenze organizzative il numero di Convittori va ripartito equamente tra gli Educatori in servizio.
3. In ogni caso non dovranno essere in servizio, in orario notturno, meno di 3 Educatrici per il Convitto Femminile e meno di 5 Educatori per il Convitto Maschile.

Articolo 13
(Il Semiconvitto)

1. Presso l'istituto è in funzione il Semiconvitto a cui sono applicate, in base alla compatibilità e la struttura organizzativa, le regole del Convitto.
2. Gli alunni, al termine delle lezioni, sono accompagnati da un educatore presso la mensa del convitto dove consumeranno il pasto e, successivamente, all'interno dei locali del convitto o della scuola svolgeranno, sempre sotto la sorveglianza di un educatore, le attività di studio e ludico-ricreative, trattenendosi fino alle 18.00.
3. I genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed esercenti la potestà genitoriale possono richiedere deroghe per consentire, giornalmente, l'uscita anticipata dei loro figli semiconvittori.
4. La domanda per l'ammissione al semiconvitto segue le stesse regole precedentemente indicate per l'ammissione al Convitto.
5. Il semiconvitto è in funzione dal termine delle lezioni del Lunedì, fino al termine delle lezioni settimanali. Nel caso di festività infrasettimanale il Convitto rimane chiuso anche dal termine delle lezioni del giorno prefestivo al termine delle lezioni del giorno postfestivo, salvo che per particolari festivi per i quali il Dirigente scolastico deciderà di volta in volta, sentiti i propri Collaboratori per il Personale Educativo.

Articolo 14
(Assistenza medica e Servizio Infermieristico)

1. Tutti i convittori all'arrivo in Convitto devono essere muniti delle certificazioni di cui al precedente art. 3 n° 3 e 4.
2. I genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi de/la legge 4 maggio 1983, n. 184 ed esercenti la potestà genitoriale devono consegnare scheda sanitaria in cui siano dichiarate eventuali malattie, terapie, vaccinazioni, allergie e quant'altro utile e necessario, che sarà compilata dal medico curante e consegnata all'infermiere in servizio presso il convitto il quale provvederà a conservarla tutelandone la privacy.
3. In Convitto, in orario pomeridiano, è presente un servizio di assistenza infermieristica a disposizione dei convittori e semiconvittori.

4. In caso di necessità è previsto l'intervento del Medico o della Guardia Medica.
5. E' fatto divieto ai convittori far uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco; eventuali farmaci necessari al convittore, se regolarmente prescritti dal medico e dopo avere informato gli educatori, saranno conservati dall'infermiere del convitto e consegnati ai ragazzi su loro richiesta, solo se corrispondenti ai farmaci autorizzati dal medico curante sulla scheda sanitaria di cui al precedente punto n° 2.

Articolo 15

(Divieto di consumo di bevande alcoliche e di fumo)

1. E' assolutamente vietato all'interno del convitto l'uso di bevande alcoliche e fumare, in qualsiasi locale convittuale ed in qualsiasi momento.
2. La violazione di una tale disposizione comporta la sanzione disciplinare dell'allontanamento dal convitto per massimo 15 giorni e il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Articolo 16

(Fondi residui)

I Fondi residui delle quote annuali vanno reinvestiti per l'acquisto di attrezzature, sussidi, materiali.

TITOLO II – IL CONVITTORE

Articolo 17
(Comportamento – Diritti e Doveri)

1. Il convittore ha diritto ad una formazione culturale etico-sociale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Il convitto persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali dei convittori attraverso un adeguato percorso educativo, promuovendo l'autonomia e la responsabilità individuale e sociale.
2. La comunità educante promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto del convittore alla riservatezza.
3. Il convittore ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita del Convitto.
4. Il Convittore ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita di comunità. Gli Educatori nel rispetto del regolamento di convitto, attivano con i convittori un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione delle attività, di organizzazione della vita convittuale, di criteri di valutazione, e di quanto riguarda il miglioramento del senso di appartenenza e di vivibilità del convitto.
5. Il convittore è tenuto a rendere conto agli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. Gli educatori terranno informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni.
6. I convittori dovranno mantenere un comportamento corretto ed ordinato ed un contegno disciplinato durante i diversi momenti della vita convittuale, nel rispetto dei compagni e del personale addetto e in particolare:
 - o durante i trasferimenti convitto-mensa-scuola;
 - o durante i turni di mensa;
 - o durante l'attività di studio e l'attività ricreativa;
 - o prima e durante la dormizione.
7. Il Convittore è tenuto ad osservare gli orari predisposti per le attività interne, in particolare per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano e serale.
8. E' vietato introdursi nelle camere di altri convittori senza il consenso degli occupanti e dell'Educatore.
9. Il Convittore deve rispettare le eventuali sanzioni disciplinari irrogate dall'educatore.
10. I convittori devono recarsi a mensa con gli Educatori e assumere un comportamento corretto e rispettoso; non è consentito allontanarsi senza il permesso dell'Educatore.
11. In caso di interruzione delle attività didattiche o convittuali per occupazione prolungata della Scuola o autogestione, calamità naturali e altri eventi simili non programmati, i convittori dovranno far rientro in convitto e il personale avvertirà le famiglie reperibili affinché gli stessi facciano rientro a casa nel modo più celere.

12. La funzione del convitto annesso all'I.P.S.S.A.R. di Villa S. Maria (CH) è strettamente connessa al funzionamento della scuola e alla frequenza delle regolari lezioni. Nel caso in cui vi siano, da parte dei convittori, scioperi, occupazioni, autogestioni, coloro i quali non avranno frequentato regolarmente le lezioni, avranno l'obbligo di tornare in famiglia e potranno far rientro in convitto solo se accompagnati dai genitori o provvisti di giustificazione. Rimane garantito, per coloro che non aderiranno alle iniziative dicui sopra, frequentando regolarmente le lezioni, il diritto di permanenza in convitto.
13. Non è consentito l'uso del telefonino durante il servizio mensa, durante l'ora di studio e nel corso del riposo notturno. Qualora fosse necessario, l'educatore può temporaneamente tarsi consegnare il telefonino, fino al termine delle predette attività.
14. E' consentito l'uso del televisore in camera solo durante il tempo libero e non oltre le ore 22,30 purché ci sia accordo da parte di tutti i convittori ospitati nella stessa camera ed il volume non arrechi disturbo agli altri. La visione dei programmi televisivi è a discrezione degli Educatori e limitatamente al 1° spettacolo; alle ore 22.30 i convittori non possono tenere accese radio o altre fonti sonore che possano arrecare disturbo.
15. I convittori a mensa, sono tenuti ad avere un abbigliamento consono e decoroso (non sono ammessi cappellini, canottiere e pantaloncini corti sopra il ginocchio, occhiali da sole).

Articolo 18 *(Ordine e pulizia)*

1. Il Convittore è tenuto al rispetto dell'igiene personale, dell'ordine e della pulizia della propria camera, dei servizi igienici e di tutti i locali del convitto.
2. E' vietato imbrattare i muri, gli armadi o le porte del convitto; in convitto è proibito fumare, consumare bevande alcoliche, detenere stufe a gas o elettriche e fornelli per cucinare.
3. I convittori devono lasciare la propria stanza in ordine al fine di consentire la pulizia quotidiana.

Articolo 19 *(Furti)*

1. La Scuola non è responsabile di furti di cose o di denaro subiti dai convittori.
2. L'Istituto non risponde degli oggetti di valore tenuti in camera.
3. Il personale educativo effettuerà, con periodicità, senza preavviso, in presenza del convittore, controlli nella stanza assegnatagli e negli armadietti in dotazione.

Articolo 20
(Malattia)

In caso di malattia dei convittori, i genitori sono tenuti a riprendere i propri figli in giornata, a causa della mancanza di posti in Infermeria e dell'assenza di un Pronto Soccorso a Villa Santa Maria. Pertanto, in caso di malattia, l'Istituto o l'Educatore avvertirà immediatamente i genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed esercenti la potestà genitoriale, che dovranno provvedere a riprendere il convittore nel più breve tempopossibile.

Articolo 21
(Studio pomeridiano)

Lo studio pomeridiano è obbligatorio per i convittori; le assenze arbitrarie dei convittori e non autorizzate dal Personale Educativo verranno annotate dagli Educatori di servizio e, nei confronti dei convittori assenti senza giustificato motivo, verranno adottati i provvedimenti disciplinari del caso.

Articolo 22
(Attività educative)

I convittori sono tenuti a partecipare almeno ad una delle attività educative (*ludiche e culturali*), promosse ed organizzate dal Personale Educativo, ai fini di un reale coinvolgimento nella vita convittuale.

Articolo 23
(Rappresentanti di Convitto)

1. All'interno del Convitto, l'espressione delle esigenze collettive di Convittori, è riportata dai rappresentanti di convitto eletti all'inizio dell'anno attraverso votazione.
2. I rappresentanti di convitto, sulla base delle richieste dei Convittori stessi, formulano al Dirigente Scolastico e al Coordinatore degli Educatori, proposte tendenti a migliorare la vita e l'attività convittuale, segnalano al Coordinatore degli Educatori, che può essere chiamato a partecipare alle riunioni dei rappresentanti di convitto, eventuali inconvenienti e disfunzioni, anche occasionali, che possano limitare la funzionalità del Convitto stesso. Tali segnalazioni possono essere fatte anche al Dirigente Scolastico. Possono, inoltre, formulare al Collegio degli Educatori proposte di modifica del presente regolamento, con richieste motivate.

TITOLO III – IL PERSONALE EDUCATIVO

Articolo 24 *(Vigilanza e assistenza)*

Il personale educativo, oltre quanto disposto dal CCNL di competenza e dalle norme succ. svolge i seguenti compiti:

1. Accoglienza e vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita.
2. Gli Educatori in servizio antimeridiano effettuano un rilevamento della presenza dei convittori nelle aule scolastiche, il numero di convittori assenti dovrà essere pari al numero dei convittori rimasti in convitto per motivi giustificati. Gli stessi Educatori, al termine del rilevamento, comunicheranno alla cucina il numero di convittori per la mensa, le diete e gli eventuali malati.
3. Gli educatori in servizio nel turno di mattina, sono tenuti a riprendere da scuola gli eventuali studenti che chiedono di far rientro in convitto per motivi di salute, previa autorizzazione del Dirigente. Qualora gli stessi fossero impossibilitati per motivi di vigilanza su minori o convittori malati, potranno delegare i collaboratori scolastici in servizio.

(Registri)

4. Gli Educatori devono tenere aggiornati i registri predisposti e necessari allo svolgimento della vita convittuale, registrando su ognuno, in modo chiaro, i fatti di maggior rilievo da sottoporre ai colleghi del turno seguente e/o all'Educatore Coordinatore; essi anoteranno su appositi registri di squadra gli elementi utili al fine di ottenere una valutazione globale sul profilo dello studente.

(Sveglia e appello)

5. Gli Educatori provvedono alla sveglia dei convittori, annotando su apposito registro eventuali ammalati ed i disturbi riferiti, provvedono altresì a comunicare immediatamente, con apposito modulo predisposto dall'Istituzione, il nominativo e collocazione su piano e camera dei convittori malati all'infermiere; analogamente, nei turni di mensa, anoteranno gli alunni convittori assenti al mattino e comunicheranno all'ufficio didattica i nomi dei convittori assenti
6. Gli Educatori provvedono all'appello:
 - o al cambio di ogni turno;
 - o all'uscita da scuola;
 - o al termine dell'uscita quotidiana, prima del rientro;
 - o al rientro dalla passeggiata pomeridiana, ore 19,15
 - o prima della dormizione.

(Turno notturno)

7. Gli Educatori in servizio nel turno di notte vigilano affinché tutti i convittori,

dalle ore 22.30 siano nelle proprie camere e non tengano accese luci, radio e altre fonti di disturbo.

Articolo 25
(Funzioni Strumentali) - abrogato

Articolo 26
(Funzioni aggiuntive)

Il Convitto prevede l'individuazione di n° 2 funzioni aggiuntive che collaborano attivamente per:

- Orientamento, in sinergia con la funzione strumentale della scuola
- Coordinamento attività convittuali.

Le funzioni possono essere ripartite tra i due Convitti.

Articolo 27
(Educatore Coordinatore)

1. L'Educatore Collaboratore del Dirigente Scolastico (più semplicemente detto "Coordinatore") verifica il funzionamento dei servizi mensa e cucina, dei servizi di guardaroba, dei servizi di infermeria e di qualsiasi altra attività convittuale ed esercita la vigilanza generale per quanto riguarda le mansioni ausiliarie nel Convitto. Di tale attività si intende delegato dal Dirigente scolastico e di tutto ciò risponderà direttamente ed unicamente al Dirigente Scolastico.
2. L'Educatore Coordinatore coordina gli Educatori per quanto riguarda lo svolgimento dei vari momenti della vita dei convittori e cura gli aspetti organizzativi relativi a:
 - o turni di servizio personale educativo;
 - o recuperi, assenze, sostituzioni;
 - o predisposizione registri necessari al funzionamento del convitto;
 - o attività ricreative, educative e formative per i Convittori;
 - o rapporti con le famiglie e con i docenti;
 - o provvedimenti disciplinari agli alunni Convittori.

Tale funzione è svolta in collegamento con il Dirigente scolastico; pertanto il Coordinatore, individuata una particolare esigenza o una disfunzione, si consulterà con il Dirigente scolastico per la soluzione più opportuna.

3. Il Coordinatore conserva nel proprio ufficio i Registri necessari alla organizzazione della vita convittuale:
 - o Movimento convittori;
 - o Cartelle biografiche personali Convittori;
 - o Comunicazioni interne Personale Educativo;
 - o Rapporti disciplinari;
 - o Manutenzione;
 - o Registri squadre.

Articolo 28 *(Collaboratori Scolastici)*

Nel convitto sono presenti:

- collaboratori scolastici addetti alla pulizia delle camere e degli spazi comuni
- collaboratori con mansione di custodia pomeridiana e notturna
- infermiere

Nei locali della mensa attigua al Convitto Maschile sono presenti: addetti alla mensa, cuochi.

Il suddetto personale collabora ed interagisce con il Personale Educativo sotto la supervisione del coordinatore di convitto.

Articolo 29 *(Sanzioni)*

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno.
2. La riparazione non estingue la mancanza disciplinare.
3. Ai convittori che violano le disposizioni del presente regolamento e/o comunque, mancano ai propri doveri di rispetto e correttezza verso persone e cose, si applicano le sanzioni disciplinari di seguito previste che saranno irrogate tenuto conto della gravità dell'infrazione e della eventuale ripetizione della stessa infrazione o altre di diversa natura:
 - A Ammonizione verbale;
 - B Sospensione dall'uscita nei modi e con i criteri stabiliti dal Personale educativo;
 - C Ammonizione scritta;
 - D Sospensione dal Convitto con allontanamento temporaneo fino a 15 giorni dal convitto
 - E Sospensione dal Convitto con allontanamento temporaneo oltre 15 giorni dal convitto
 - F Allontanamento definitivo dal convitto.
4. Le sanzioni previste dai punti c) d) e) f) sono sempre comunicate alle famiglie dei convittori per iscritto; l'Educatore Coordinatore può, tuttavia, comunicare alla famiglia anche l'applicazione delle altre sanzioni, quando questo appaia opportuno, dal punto di vista didattico o educativo.
5. La recidiva nelle mancanze comporta la sanzione di maggiore gravità.
6. L'accertamento dell'uso o della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del convittore sarà immediatamente segnalato ai genitori e comporterà l'immediato allontanamento definitivo dal convitto.
7. Al rientro in convitto, dopo la sospensione, il convittore, se richiesto dal Dirigente scolastico, dovrà essere accompagnato dal genitore che conferirà con il Dirigente scolastico e con l'Educatore interessato o con il coordinatore.
8. I provvedimenti disciplinari relativi al convitto, prevedono sempre l'obbligo della frequenza a scuola, viceversa, i provvedimenti disciplinari scolastici che prevedono

l'allontanamento dalle lezioni, comportano, automaticamente, la sospensione anche dal convitto.

9. I convittori sospesi e allontanati temporaneamente dal convitto, saranno messi in coda alla graduatoria d'accesso per l'anno scolastico successivo. La recidività nel comportamento sanzionato sarà causa di inevitabile allontanamento definitivo dal convitto.
10. Gli ammonimenti scritti, rilevati dal registro "rapporti disciplinari", saranno valutati ai fini della graduatoria per l'anno successivo e, se pari o superiori a tre (3), determineranno l'inserimento all'ultimo posto della 2° graduatoria.

Articolo 30

(Attività alternative alle sanzioni disciplinari)

1. Ai convittori è offerta, a giudizio insindacabile dell'Organo irrogante la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica.
2. L'Organo irrogante, nell'ambito delle rispettive competenze, sceglierà tra le seguenti attività, o altre che riterrà opportuno individuare al momento, a favore della comunità scolastica, indicando tempi e modi di svolgimento, sotto la direzione del personale educativo individuato dall'Organo stesso:
 - o attività di ricerca e approfondimento personale su un argomento funzionale alla programmazione della classe, sul quale l'alunno sarà tenuto a relazionare ai compagni e all'Educatore;
 - o attività di collaborazione con associazioni senza fini di lucro, connesse agli obiettivi formativi;
 - o studio individuale in luogo dell'uscita prevista;
 - o passaggio ad altra squadra e/o stanza per un periodo di tempo indeterminato;
 - o attività di volontariato o altra attività concordata con il Dirigente Scolastico, con l'Educatore Coordinatore, con l'Educatore della squadra cui appartiene il convittore e con la famiglia.

Articolo 31

(Allontanamento definitivo dal Convitto)

L'Organo irrogante, sulla base delle osservazioni sul comportamento dei convittori da parte degli Educatori, delle ammonizioni e delle recidive di qualsiasi tipo nonché della rilevanza delle mancanze potrà irrogare, a suo insindacabile giudizio, anche la sanzione disciplinare dell'allontanamento definitivo dal Convitto per:

- ▶ gli alunni convittori responsabili di comportamenti perseguibili penalmente, a danno degli altri utenti del convitto;
- ▶ gli alunni convittori responsabili di atti ritenuti assolutamente incompatibili con la vita convittuale.
- ▶ Allontanamento arbitrario dal convitto.
- ▶ Atti di vandalismo non risarciti (struttura e suppellettili).
- ▶ Art. 3 comma 7
- ▶ Art. 4 comma 4
- ▶ Art. 3 comma 8

Articolo 32
(Effetti delle sanzioni disciplinari)

1. Tutte le sanzioni incideranno sulla posizione di graduatoria per l'accesso al convitto nell'anno successivo.
2. In proposito il Dirigente Scolastico, fatto salvo il disposto dell'art. 25 n°10 che si applica automaticamente, viste le sanzioni riportate dal convittore nel corso dell'anno scolastico, unitamente al Collegio del Personale educativo, deciderà la posizione in graduatoria che il convittore interessato potrà occupare all'inizio del successivo.

Articolo 33
(Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari)

1. L'ammonizione verbale, l'ammonizione scritta e la sospensione dall'uscita vengono irrogate dall'Educatore interessato con annotazione sul registro di squadra.
2. La sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni viene irrogata dal Dirigente scolastico.
3. La sospensione con allontanamento oltre i 15 giorni viene irrogata dal Consiglio d'Istituto.
4. L'allontanamento definitivo dal convitto viene disposto dal Consiglio di Istituto.

Articolo 34
(Procedimento per l'irrogazione di sanzioni che comportino allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto)

1. L'infrazione viene annotata sul registro di squadra e dei rapporti disciplinari.
2. Il registro dei rapporti disciplinari, con la annotazione dell'infrazione viene consegnato al Dirigente scolastico.
3. Dell'inizio del procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare viene data comunicazione scritta dal Dirigente Scolastico, alla famiglia del convittore minorenni.
4. Il Dirigente scolastico applica entro 15 giorni dalla comunicazione del registro dei rapporti disciplinari, le sanzioni di propria competenza tra cui l'allontanamento temporaneo dal convitto fino a 15 giorni, sentito il convittore e l'Educatore verbalizzante o il personale non docente che abbia rilevato l'infrazione e dopo aver valutato anche l'eventuale reiterazione dell'infrazione da parte del convittore.
5. Quando il comportamento rientra fra quelli per cui è previsto l'allontanamento dal Convitto per un periodo superiore ai 15 giorni, il Dirigente Scolastico convoca Consiglio di disciplina entro 10 giorni dalla segnalazione del comportamento sanzionabile ed invita il convittore sottoposto a procedimento disciplinare ad esporre le proprie ragioni, scritte o orali, entro 5 giorni dalla comunicazione;

dell'eventuali giustificazioni orali si darà atto su apposito verbale redatto alla presenza del Dirigente Scolastico e due collaboratori a sua scelta; il convittore sottoposto a procedimento disciplinare, in sede di redazione del verbale, potrà farsi assistere da persona di sua fiducia.

6. Il Consiglio di disciplina e il Dirigente decidono, dopo aver, se richiesto, sentito a propria discolpa, il convittore interessato, il quale può farsi assistere da persona di sua fiducia.
7. Il voto relativo alle decisioni disciplinari del Consiglio di disciplina è palese e non è consentita l'astensione.
8. Dello svolgimento della seduta, della decisione e delle motivazioni viene dato atto in apposito verbale.
9. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi precedenti, viene annotata anche sul registro dei rapporti disciplinare.
10. Di ogni sanzione superiore al richiamo scritto viene data comunicazione alla famiglia e al Coordinatore del Convitto
Ai convittori, se richiesto, è offerta, a giudizio insindacabile dell'Organo irrogante, la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica descritte nel precedente art. 30.

Articolo 35

(Opposizioni, impugnative e ricorsi)

1. Contro le sanzioni disciplinari dell'ammonizione verbale, scritta, della sospensione dell'uscita pomeridiana e dell'allontanamento temporaneo dal convitto fino a 15 giorni, non è ammessa opposizione.
2. Contro le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dal Convitto superiore ai 15 giorni, il convittore può proporre ricorso, entro 15 (quindici) giorni dalla decisione, al Consiglio di Garanzia di cui all'articolo 32 del presente Regolamento.
3. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di qualsiasi provvedimento disciplinare è altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sez. staccata di Pescara.
4. In alternativa al ricorso al T.A.R. Abruzzo, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare è proponibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione disciplinare salvo provvedimento di sospensione in via cautelare del Tribunale Amministrativo.

Articolo 36

(Consiglio di garanzia)

1. Il Consiglio di garanzia è lo stesso previsto nel Regolamento di Istituto con l'integrazione di 3 unità di Personale Educativo designate dal Collegio del Personale Educativo.
2. Il Consiglio di garanzia è presieduto da un suo membro, designato dal Consiglio di Garanzia stesso e scelto tra i tre rappresentanti del personale educativo e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio dura in carica tre anni e può deliberare un proprio regolamento; la funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un membro del Consiglio, scelto dal Presidente.
4. Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni del Dirigente scolastico e Consiglio di Istituto, che prevedono l'allontanamento dal Convitto superiore ai 15 giorni.
5. I ricorsi sono presentati dai convittori interessati o dai loro genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed esercenti la potestà genitoriale e debbono essere fatti pervenire, anche a mezzo servizio postale e/o telefax, al Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare; il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.
6. Il Consiglio di garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgano all'interno del convitto in merito all'applicazione del presente regolamento.
7. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è palese; non è consentita l'astensione.
8. Sussiste incompatibilità alla partecipazione al Consiglio di Garanzia per l'educatore che ha sanzionato (in forma verbale o scritta) il comportamento a seguito del quale è stata irrogata la sanzione impugnata.
9. Contro le decisioni del Consiglio di Garanzia, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.
10. In alternativa al ricorso al T.A.R. Abruzzo, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare è proponibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
11. la proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione disciplinare salvo provvedimento di sospensione in via cautelare del Tribunale Amministrativo.

Articolo 37
(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto e alle Norme vigenti.

 INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE

• Principi (articolo 1).....	pag. 2
• Posti disponibili (articolo 2).....	pag. 2
• Ammissione al Convitto (articolo 3).....	pag. 2
• Accesso ai diversamente abili (articolo 4).....	pag. 3
• La retta e la cauzione (articolo 5).....	pag. 4
• Dotazione, assegnazione camere (articolo 6).....	pag. 4
• Atto d'assenso (articolo 7).....	pag. 5
• Orari (articolo 8).....	pag. 5
• Gestione delle uscite (articolo 9).....	pag. 6
• Uscita pomeridiana (articolo 10).....	pag. 7
• Rientro in Convitto (articolo 11).....	pag. 7
• Organizzazione convittori (articolo 12).....	pag. 8
• Il Semiconvitto (articolo 13).....	pag. 8
• Assistenza medica e Servizio Sanitario (articolo 14).....	pag. 8
• Divieto di consumo di bevande alcoliche e di fumo (articolo 15).....	pag. 9
• Fondi residui (articolo 16).....	pag. 9

TITOLO II – IL CONVITTORE

• Comportamento – Diritti e Doveri (articolo 17).....	pag. 10
• Ordine e pulizia (articolo 18).....	pag. 11
• Furti (articolo 19).....	pag. 11
• Malattia (articolo 20).....	pag. 12
• Studio pomeridiano (articolo 21).....	pag. 12
• Attività educative (articolo 22).....	pag. 12
• Rappresentanti di Convitto (articolo 23).....	pag. 12

TITOLO III – IL PERSONALE EDUCATIVO

• Vigilanza e assistenza (articolo 24).....	pag. 13
• Funzioni Strumentali (articolo 25) – ABROGATO	pag. 14
• Funzioni Aggiuntive (articolo 26).....	pag. 14
• Educatore Coordinatore (articolo 27).....	pag. 14
• Collaboratori Scolastici (articolo 28).....	pag. 15
• Sanzioni (articolo 29).....	pag. 15
• Attività alternative alle sanzioni disciplinari (articolo 30).....	pag. 16
• Allontanamento definitivo dal Convitto (articolo 31).....	pag. 16
• Effetti delle sanzioni disciplinari (articolo 32).....	pag. 17
• Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari (articolo 33).....	pag. 17
• Procedimento per l'irrogazione di sanzioni che comportino allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto (articolo 34).....	pag. 17
• Opposizioni, Impugnative e Ricorsi (articolo 35).....	pag. 18
• Consiglio di garanzia (articolo 36).....	pag. 18
• Norme finali (articolo 37).....	pag. 19